



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2022-2024

*Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

PREMESSA

Il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, ha comportato una serie di innovazioni sia dal punto di vista finanziario e contabile che dal punto di vista programmatico/gestionale di cui le più significative sono:

1. adozione di nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. criteri di previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. assegnazione di diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio: per quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi la competenza viene attribuita alla Giunta comunale;
4. adozione di nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria, secondo specifiche regole, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. produzione del nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tali innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>

Preme ricordare inoltre che la struttura del bilancio, per quanto riguarda la spesa, è ora articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione delle missioni e dei programmi non è a discrezione dell'ente ma è tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli, tipologie e categorie.

Tra i nuovi allegati da predisporre è prevista la "nota integrativa", documento con il quale si intende analizzare e integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Tale documento deve presentare, obbligatoriamente, i seguenti contenuti:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.
- L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
- Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- Gli oneri e gli impegni finanziari, stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

- L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Gli equilibri e i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.

Gli equilibri di bilancio

L'articolo 193 del Dlgs 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa.

Di seguito si espongono le tabelle che dimostrano il rispetto dei principali equilibri di bilancio.

1. Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese:

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		62.880,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		934.588,34			
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.044.600,00	TITOLO I	Spese correnti	3.618.580,00
TITOLO II	Trasferimenti correnti	387.550,00			
TITOLO III	Entrate extratributarie	1.270.750,00			
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	2.153.978,42	TITOLO II	Spese in conto capitale	3.088.566,76
			TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	
TITOLO VI	Accensione prestiti	0,00	TITOLO IV	Rimborso di prestiti	147.200,00
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.289.000,00	TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	1.289.000,00
TOTALE TITOLI DI ENTRATA		9.343.346,76	TOTALE TITOLI DI SPESA		9.343.346,76

2. Il principio dell'equilibrio della situazione corrente (equilibrio economico), secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I (spese correnti) e titolo IV (spese rimborso quote capitale mutui e prestiti):

EQUILIBRIO ECONOMICO
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		62.880,00	TITOLO I e IV	Spese correnti + rimborso quote capitale mutui	3.765.780,00
TITOLI I, II, III	Entrate correnti di natura tributaria, per trasferimenti ed extra-tributaria	3.702.900,00			
TOTALE ENTRATA		3.765.780,00	TOTALE SPESA		3.765.780,00

3. Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli IV e V, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II. Non si fa applicazione, per l'esercizio 2022, del principio contabile applicato 4/2 del dlgs 118/2011, il quale al punto 5.3.3 stabilisce che: "La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione può essere costituita da:
- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - *il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*"

Ai fini della corretta identificazione di entrambi gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, con la presente nota integrativa si chiarisce che è stata prevista la somma a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente fin dalla prima previsione, con riserva di quantificare esattamente detti fondi in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 1° gennaio 2022, ove sarà definito il Fondo in correlazione alle esatte consistenze ascritte a residuo.

EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		934.588,34			
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	2.153.978,42	TITOLO II	Spese in conto capitale	3.088.566,76
TOTALE TITOLI DI ENTRATA		3.088.566,76	TOTALE TITOLI DI SPESA		3.088.566,76

4. Il principio dell'equilibrio della situazione di cassa, secondo il quale già nel bilancio di previsione deve essere posta attenzione ai flussi di entrata e di spesa al fine di evitare un fondo cassa negativo finale, è evidenziato nel quadro che segue.

EQUILIBRIO DI CASSA
Di cui all'articolo 193 del d.lgs 267/2000

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.558.236,47				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		997.468,34			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.441.598,72	2.044.600,00	Titolo 1 – Spese correnti	5.180.808,71	3.618.580,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	847.950,51	387.550,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.169.919,72	3.088.566,76
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.802.164,03	1.270.750,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	4.006.190,24	2.153.978,42			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	9.097.903,50	5.856.878,42	Totale spese finali	9.350.728,43	6.707.146,76
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	189.383,02	147.200,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.296.426,66	1.289.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.465.797,10	1.289.000,00
Totale Titoli	11.594.330,16	8.345.878,42	Totale Titoli	12.205.908,55	9.343.346,76
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	946.658,08				
Totale complessivo Entrate	13.152.566,63	9.343.346,76	Totale complessivo Spese	12.205.908,55	9.343.346,76

E' opportuno precisare che le previsioni di cassa (entrata) per quanto riguarda i principali trasferimenti PAT destinati agli investimenti, nel rispetto della tempistica delle liquidazioni effettuate dalla P.A.T. nel corso degli esercizi passati ovvero del principio di rendicontazione delle spese ad essi correlate, sono state calcolate riducendo gli importi previsti alla competenza di esercizio di un ammontare prossimo alle presunte mensilità di saldo dovuto sugli stessi, erogato nell'esercizio successivo.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni del triennio 2022-2024, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Il Bilancio 2022-2024 è stato predisposto sulla base delle previsioni elaborate dal Segretario comunale, addetto alle funzioni del Comune di Lavarone e Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, in virtù dell'intervenuta cessazione della gestione dei servizi in forma associata tra i comuni di Lavarone, Folgaria e Luserna.

Le previsioni sono state predisposte, in conformità ai contenuti del D.U.P. (documento unico di programmazione), doverosamente ricondotte entro i limiti di sostenibilità complessiva, con attenzione alle spese sostenute in passato, alle spese obbligatorie, a quelle consolidate e a quelle derivanti da obbligazioni assunte in esercizi precedenti.

Le previsioni per ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base delle risultanze del bilancio di previsione assestato dell'esercizio 2021, analizzando ogni singola voce di entrata e di spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda la quantificazione delle entrate derivanti dalle voci finanziarie derivate dalla Provincia autonoma di Trento - Titolo II "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" - si è fatto riferimento ai contenuti del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2022, tenuto peraltro conto del piano di riduzione dei trasferimenti in virtù dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni, operate dalla PAT nell'anno 2015, erogate per l'estinzione anticipata dei mutui contratti dal Comune, obbligo operante dal 2018.

Per quanto concerne il volume di entrate di pertinenza del Comune per IMIS, Canone unico patrimoniale e TARI (entrate prevalenti a tale titolo) - Titolo I "Entrate tributarie", ci si è attenuti ad un ammontare prossimo agli stanziamenti definitivi rilevati nell'esercizio precedente, stante la riscontrata attendibilità dello stesso che ha consentito, quindi, una sostanziale conferma delle statuizioni di politica tariffaria per il triennio corrente. Per quanto solamente concerne il Canone Unico Patrimoniale, la prima previsione tiene conto dell'incertezza del primo anno di sperimentazione di tale entrata e delle disposte esenzioni a livello nazionale di parte di esse, a tutto favore delle aziende obbligate, in virtù della attuale contingenza di emergenza epidemiologica a tutt'oggi confermata sino al 30 giugno 2022.

Le entrate iscritte al Titolo III (Entrate extra-tributarie) si presentano di poco difformi rispetto alle risultanze dell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale (Titolo IV) riferibili ad alienazione di beni ed a contributi di costruzione, le previsioni confermano sostanzialmente quanto assestato nell'anno precedente, stante il preciso programma di dismissione di taluni beni comunali per cui è stato manifestato ragionevole interesse all'acquisto. Si ritiene di riproporre, per altro verso, taluni interventi di spesa con i relativi strumenti in entrata che non è stato possibile impegnare validamente entro lo scorso esercizio finanziario.

Il Fondo Pluriennale Vincolato, attivato sin dalle prime previsioni tanto in parte corrente che in parte investimenti, sarà oggetto di definizione a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi da mantenersi al 1° gennaio 2022, rispetto a quelli da trasferire ad esercizi successivi per diversa esigibilità o rispettivamente da eliminare per insussistenza.

Le spese

La struttura del bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni/programmi/titoli/macroaggregati accanto all'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario ed economico-patrimoniale, parte quest'ultima strutturale del nuovo sistema armonizzato, fatta eccezione per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, che si ritiene di rinviare ulteriormente.

Il Protocollo d'intesa conferma la necessità di attenersi agli obiettivi di contenimento della spesa corrente e di redigere un piano di miglioramento e delle performance, il quale obbligatoriamente prevede misure di riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni. A tale proposito, tuttavia, l'Amministrazione ritiene imprescindibile attivare forme di consulenza professionale al fine di avvalersi delle importanti opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nell'ambito delle previsioni consolidate degli ultimi esercizi, in quanto nell'organico della stessa non sono reperibili professionalità adeguate alla conduzione dei relativi procedimenti con idoneo grado di responsabilità, oltre a

presentarsi in numero minimamente sufficiente all'esercizio delle incombenze ordinarie dell'Ente. Il bilancio di esercizio non prevede ad oggi alcuna entrata o spesa relative a tali opportunità, in quanto risultano aperti i termini per presentarvi domanda.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base di:

- contratti in essere (personale, utenze, manutenzioni periodiche,);
- spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- necessità di dotazione ai vari servizi, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è un fondo rischi destinato a evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.

E'una posta collocata nella spesa, non impegnabile e quindi destinata all'accrescimento del risultato di amministrazione, quantificata in una somma destinata eventualmente a coprire entrate ritenute parzialmente o totalmente inesigibili.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE secondo un criterio di progressività che – a regime – dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio "n," scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Nel quarto anno di applicazione del nuovo ordinamento, stante il previsto consolidamento di tale fondo ad avanzo accertato per l'esercizio precedente e soprattutto al fine di aggiornare le poste in entrata rilevanti per la composizione del Fondo, è stato quantificato in misura pari al 100%.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Un cenno va operato alla rilevanza, all'interno del calcolo del FCDE, delle entrate derivanti da fitti attivi per la concessione di fondi rustici. Con deliberazione n. 101 di data 15 novembre 2017 è stato ratificato un piano di rientro del credito accertato dal Comune nei confronti del concessionario, il quale vede il subentro per accollo del debito da parte di un terzo a sua volta debitore di quest'ultimo, operazione che a ben guardare potrebbe integrare garanzia assunta dal terzo per il pagamento del debito (non rientrando perciò, *stricto sensu*, nella rilevanza del FCDE). A rigore, pertanto, per gli anni considerati non vi è dubbia esigibilità del credito, ed infatti non si ritiene di mantenere tale posta nell'ambito della quantificazione del Fondo, stante la sua intrinseca natura.

Per quanto riguarda l'individuazione dei capitoli sui quali calcolare il fondo e la modalità di calcolo del medesimo, nonché per le entrate per le quali si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, utilizzando il Metodo A1 – media aritmetica semplice sui totali - si rinvia alle tabelle allegate agli elaborati del bilancio triennale di previsione.

Il Fondo di riserva di competenza e di cassa

Il fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge:

SPESE CORRENTI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (2705)
3.618.580,00	10.855,50	72.370,00	26.039,93

Il fondo di riserva di cassa si rapporta alle seguenti percentuali previste dalla legge:

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (2705 - 2706)
9.350.728,43	18.701,46	0,00

quest'ultimo mantenuto a zero in quanto il fondo presunto finale di cassa appare abbondantemente capace di far fronte alle esigenze di liquidità, fatta salva ogni diversa valutazione da operarsi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e di conseguente variazione al corrente bilancio di previsione.

Elenco degli interventi programmati per spese d'investimento finanziati con il ricorso al debito o con le risorse disponibili.

Al fine di delineare esattamente il dettaglio degli interventi programmati nell'esercizio 2022 per spese d'investimento, finanziati con risorse proprie (interamente o parzialmente), si rinvia al quadro delle spese di investimento e dei relativi mezzi di finanziamento allegato allo strumento finanziario generale per il triennio corrente. In questa sede corre evidenziare come una minima parte delle risorse destinate agli investimenti per il primo degli esercizi considerati (€ 234.900,00) derivi da fonti proprie per budget 2016-2020 non utilizzato nel quinquennio precedente o da nuovo budget di legislatura, confermato alla data odierna, da FPV (€ 934.588,34) o da entrate previste per dismissioni patrimoniali (€ 1.010.000,00), fermo il ricorso al credito mantenuto ad € 0,00. Tale conferma è data essenzialmente dall'ingente ammontare delle previsioni per entrate in conto capitale, anche derivanti da contributi di costruzione o sanzioni edilizie.

Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprensivi anche d'investimenti ancora in corso di definizione.

Il fondo pluriennale vincolato di entrata è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- 1) La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata.
- 2) Le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella che prevede uno sfasamento di un anno tra spesa (anno "n") ed entrata (anno "n+1") ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Il fondo pluriennale a bilancio, oltre che per la parte corrente relativa ad oneri accessori del personale dipendente, è previsto a finanziamento di investimenti ancora in corso di definizione, validamente impegnati a fine esercizio scorso ma la cui esecuzione non poteva esaurirsi nel corso dello stesso, bensì entro il corrente esercizio finanziario. Il suo ammontare – previsto in € 934.588,34 per la sola parte investimenti, sarà delineato definitivamente in sede di riaccertamento ordinario dei residui e quindi in forza di apposita variazione al corrente bilancio di previsione, quanto meno per la quota derivante dalla parte corrente.

Il rinvio degli impegni assunti nell'esercizio 2021 e la cui esigibilità differisce all'esercizio 2022, tuttavia, è dato anche dalla ragione per la quale le stesse sono finanziate in tutto o in parte con entrate soggette a rendicontazione (la cui esigibilità, per definizione, non può accertarsi nell'esercizio in cui vengano a giuridica esistenza, bensì a seguito del sostenimento della spesa da esse finanziata). Nel prospetto delle spese di investimento e dei relativi mezzi di finanziamento, allegato agli elaborati di bilancio, sono evidenziate le entrate la cui esigibilità viene differita all'esercizio 2022 in virtù della loro destinazione a spese impegnate e parimenti differite allo stesso esercizio.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera A) del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

La fattispecie non ricorre.

Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale.

Si richiama in proposito il D.Lgs.175/2016 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie”. Per la sua applicazione, la normativa provinciale di recepimento dell’obbligatorietà di tali adempimenti da parte dei Comuni trentini è data dalla previsione in base alla quale anche i Comuni trentini sono tenuti all’applicazione dell’articolo 18, comma 3bis1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, nel termine triennale per l’adozione del provvedimento di ricognizione periodica di cui al medesimo articolo.

Non essendo intervenuti fatti o circostanze tali da indurre l’Amministrazione comunale a rivedere le proprie partecipazioni societarie, nel senso della loro totale o parziale dismissione ovvero di nuove acquisizioni, si riportano le risultanze accertate in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 20 dicembre 2021, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020.

Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.

Codice fiscale: 01533550222

Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico

Quota di partecipazione: 0,54%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d’esercizio
2018	€ 3.906.831	€ 383.476
2019	€ 4.240.546	€ 436.279
2020	€ 3.885.376	€ 522.342

Azienda per il Turismo Alpe Cimbria società cooperativa

Codice fiscale: 01041970227

Attività prevalente: promozione turistica

Quota di partecipazione: 7,48%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d’esercizio
2018	€ 3.522.609	€ 40.810
2019	€ 3.133.358	€ 843
2020	€ 2.713.799	€ 1.702

Trentino Digitale S.p.A.

Codice fiscale: 00990320228

Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET)

Quota di partecipazione: 0,0053%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d’esercizio
2018	€ 61.119.834	€ 1.595.918
2019	€ 55.804.785	€ 1.191.222
2020	€ 58.414.007	€ 988.853

Trentino Riscossioni S.p.A.

Codice fiscale: 02002380224

Attività prevalente: riscossione volontaria e coattiva entrate comunali

Quota di partecipazione: 0,0111%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 5.727.647	€ 482.739
2019	€ 6.661.412	€ 368.974
2020	€ 5.221.703	€ 405.244

Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.

Codice fiscale: 00337460224

Attività prevalente: prestazione servizi di trasporto locale

Quota di partecipazione: 0,00016%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 107.822.701	€ 82.402
2019	€ 111.932.856	€ 6.669
2020	€ 90.821.036	€ 8.437

Primiero Energia s.p.a.

Codice fiscale: 01699790224

Attività prevalente: produzione e vendita energia rinnovabile

Quota di partecipazione: 0,153%

Bilancio	Fatturato	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 23.050.297	€ 4.702.971
2019	€ 20.490.639	€ 3.133.026
2020	€ 18.692.644	€ 1.903.208

Si omettono nella presente nota le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune per autonome determinazioni operate nell'anno da talune delle società partecipate in via diretta, per evidenti ragioni di non duplicazione dei dati già contenuti nella relazione allegata alla citata deliberazione consiliare di ricognizione ordinaria delle partecipazioni comunali, ma ancor più per l'evidentissima insignificante quota sociale che il Comune si trova a detenere in conseguenza delle scelte così operate.

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia.". Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Consiglio comunale, con provvedimento n. 68 dd. 21.12.2010, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, contenente in particolare le motivazioni per il mantenimento o – per converso – per la dismissione delle partecipazioni non strettamente necessarie all'espletamento delle sue funzioni. Lo stesso ha operato altresì in sede di verifica straordinaria delle partecipazioni sociali, ovvero con ricognizione ordinaria, con analoghi provvedimenti n. 19 dd. 17 settembre 2017, n. 2 dd. 7 gennaio 2019 ed appunto n. 19 dd. 20 dicembre 2021, in conformità a quanto disposto dal

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché a quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il tentativo insito nelle scelte del corrente bilancio di previsione, quanto meno per il primo anno considerato in quanto trattasi di primo anno del quinto bilancio triennale armonizzato con piena efficacia autorizzatoria, è quello di contenere la spesa corrente pur senza rinunciare a mantenere – o migliorare, anche con la necessaria ricostituzione dell'organico del personale dipendente – la qualità dei servizi erogati. Vanno letti in questa direzione la politica tariffaria nel servizio idrico integrato, che volge al recupero integrale degli ammortamenti delle opere pregresse per consentire un reinvestimento a futuro miglioramento del servizio stesso, nonché in generale la politica delle aliquote dei tributi comunali, volte a contenere l'appesantimento fiscale a carico delle famiglie e pertanto a favorire la crescita dei consumi.

Nella spesa corrente dell'intero triennio sono stati altresì previsti adeguati accantonamenti per i fondi di riserva "spese legali" e "perdite società partecipate", in misura peraltro ritenuta congrua soprattutto in ordine al secondo fondo appena citato, stante l'irrisoria partecipazione detenuta dal Comune in società terze o *in house*. A tali accantonamenti si aggiungono il fondo garanzia crediti commerciali (in misura ridotta rispetto a quello previsto l'anno precedente, grazie al miglioramento riscontrato nel debito residuo al 31 dicembre 2021 e del ritardo medio dei pagamenti nell'anno) e l'accantonamento del Trattamento di Fine Mandato del Sindaco in carica, destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione in parte economica. Ancora nella parte corrente si conferma la scelta di una migliore gestione dei parcheggi a pagamento (fino al 2017 in affidamento alla precitata società Turismo Lavarone a parziale compensazione della prestazione dei servizi di manutenzione del Lago di Lavarone) con la previsione di una gestione diretta del Comune sia per quanto concerne i proventi del servizio di parcheggio a pagamento (€ 130.000,00), che per quanto concerne l'affidamento a terzi dei servizi di manutenzione del verde (€ 75.000,00), con un previsto risultato attivo in favore del Comune.

Per la parte investimenti, in considerazione della tempestiva redazione del presente strumento finanziario, occorrerà rinviare la scelta di recupero della parte di budget di legislatura 2016-2020 non utilizzata nello scorso esercizio, avendo garantito buona parte del finanziamento agli interventi realizzati nel 2021 a mezzo del consistente avanzo registrato a consuntivo 2020 e che, purtuttavia, risulta quantificabile solo a seguito della chiusura dell'esercizio medesimo. Va notato, inoltre ed ai fini della veridicità delle previsioni di entrata in parte straordinaria, che la quota di Fondo per la Coesione Territoriale di cui all'Accordo di Programma 2018 con la Comunità e i comuni del territorio, per la quota prevista in favore del Comune di Lavarone a sostentamento della realizzazione dei collegamenti con il Fondovalle, incontra la previsione unicamente negli esercizi 2023 e 2024 per il rispettivo ammontare di € 500.000,00 ed € 200.000,00.

Può altresì notarsi il contenimento delle spese previste per il personale dipendente, pur versando da anni il Comune in costante dotazione sotto-organico e nelle più volte esposte difficoltà organizzative, un tanto in virtù della limitata necessità, per l'esercizio 2022, di procedere a sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto in ruolo.

Si denota infine una contenuta previsione di spesa per utilizzazione del legname (€ 20.000 nel 2022). Ciò si deve all'intervento dell'Amministrazione posto in essere al termine dell'esercizio precedente e volto ad una lotta senza quartiere all'aggressione del patrimonio boschivo ancora sano (a seguito degli ingentissimi schianti di fine 2018) da parte dell'agente parassitario denominato "Bostrico" (*Ips Typographus*); ciò ha comportato l'esecuzione di interventi mirati a prelevamento e allontanamento delle singole piante aggredite, in tempi diversi e "a chiamata" di imprese specializzate, che ha consentito di contenere il fenomeno e di scongiurare interventi di prelievo boschivo altrettanto ingenti; d'altra parte si è potuta prevedere una significativa correlativa entrata derivante dalla vendita del prodotto così ricavato, frutto in parte delle suddette preventivi operazioni di contenimento.